



COMUNE DI CUNEO

CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto n. 3

ORDINE DEL GIORNO IN MERITO A "ISTITUZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE DI UN CIMITERO PER ANIMALI D'AFFEZIONE" PRESENTATO DAI CONSIGLIERI COMUNALI CINA SILVIA MARIA E ISOARDI MANUELE (MOVIMENTO 5 STELLE.IT) -

IL CONSIGLIO COMUNALE

Rilevato che:

- gli animali di affezione o di compagnia sono quelli da considerare, in base alla definizione dell'articolo 1, comma 2 del Dpcm del 28 febbraio 2003, come: *"Ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità"*;
- il Regolamento n. 998/2003/Ce individua con maggiore precisione quali specie siano da considerarsi animali da affezione e tra questi figurano: Cani, Gatti Furetti, Invertebrati (escluse le api ed i crostacei), Pesci tropicali decorativi, Anfibi e rettili, Uccelli (esclusi i volatili previsti dalle direttive 90/539/Cee e 92/65/Cee) Roditori e conigli domestici;
- si evince come il rapporto tra esseri umani ed animali di affezione sia improntato, nella maggioranza dei casi, a forti sentimenti che portano ad un notevole attaccamento da parte dell'essere umano verso il suo animale da compagnia, al punto che esso diventa parte integrante del nucleo familiare. In alcuni casi come, ad esempio, nella città di New York è stato consentito di seppellire il proprio animale d'affezione accanto alla tomba del proprio padrone pur con l'obbligo della cremazione per l'animale;

Visto che

- la legge regionale n.39 del 2000 "Cimiteri per animali d'affezione" all'articolo 2 ricorda come *"Gli animali che possono beneficiare della sepoltura nelle aree ad essa destinate sono quelli appartenenti alle specie zoofile domestiche, comunemente classificati come animali di affezione, ossia cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, cavalli sportivi e altri animali domestici di piccole dimensioni, a condizione che un apposito certificato veterinario escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria"*;
- la medesima legge specifica all'articolo 3 che è il Comune a dover dare l'autorizzazione per l'istituzione del cimitero per animali d'affezione e nel regolamento regionale di attuazione della legge si rammenta come i cimiteri per animali d'affezione possano essere realizzati sia da soggetti privati che da soggetti pubblici;

Tenuto conto che:

- sono diversi i comuni italiani che hanno già provveduto a dotare le proprie città di cimiteri per animali d'affezione o che si accingono a farlo. Tra le città ricordiamo, per fare alcuni esempi, Perugia, Aulla, Roma, Milano, Oppeano, Gorizia, Frassino, Sommariva Bosco. Tra i comuni che hanno approvato mozioni volte alla realizzazione di un cimitero per gli animali si ricordano tra le altre Genova, Montesilvano, Ventimiglia;
- nella maggioranza dei casi della realizzazione dei cimiteri per animali di affezione si è avuta una proficua collaborazione tra associazioni che si occupano della tutela degli animali e la relativa amministrazione comunale;

IMPEGNA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A

procedere, in concertazione con le associazioni ambientaliste e le associazioni che si occupano della tutela degli animali presenti nel territorio comunale di Cuneo, all'individuazione di un terreno adatto per ospitare la realizzazione di un cimitero per animali d'affezione da realizzarsi nel territorio comunale di Cuneo, in base alle disposizioni del regolamento regionale vigente in materia;

INVITA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A

trasmettere il seguente ordine del giorno all'Assessorato regionale competente in materia di Ambiente, all'Assessorato regionale competente in materia di Sanità, al Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, alle associazioni ambientaliste e animaliste più rappresentative a livello nazionale e presenti a livello regionale.